Giustizia e ingiustizia nel cd. “giusto processo”

Il processo penale è costellato da una serie di garanzie per l’imputato, così da evitare che possano essere lesi i diritti che debbono essergli riconosciuti in quanto persona, dotata comunque di una dignità incancellabile. Spesso, però, tali garanzie non sono prive di incoerenze. L’alternativa della mediazione penale per una Giustizia più giusta.

Se la certezza della pena attiene alla fase esecutiva del processo, cioè a ciò che ne sta a valle, il processo penale in se stesso reca in sé esigenze di giustizia anche nel suo svolgimento.

Nella Costituzione esiste persino un articolo appositamente dedicato al cd. “giusto processo”: l’art. 111, il quale, fra l’altro, oltre a prevedere che siano assicurate la garanzia del contraddittorio e l’imparzialità del giudice, prevede anche che il processo abbia una durata “ragionevole”.

Il nostro Paese è stato oggetto di diverse condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per l’eccessiva lunghezza dei suoi processi e alla situazione non è ancora stato posto rimedio.

Fra le garanzie dell’imputato meritano altresì menzione la norma, di frequente disapplicata, che richiede al pubblico ministero di tenere conto anche di elementi emersi durante le indagini che siano favorevoli al reo, nonché la norma che attribuisce all’imputato la facoltà di tacere e persino di mentire (secondo il principio per cui “nessuno è tenuto ad accusarsi” – *nemo tenetur se detegere* – e che rappresenta un contrappeso al sistema puramente inquisitorio, dove il primo obiettivo è la ricerca della verità con qualsiasi mezzo).

Già da questi pochi e superficiali cenni al sistema sorge una possibile domanda: è proprio giusto il modo in cui viene amministrata la Giustizia? Chi ci guadagna da un processo dove colui che ha offeso delle persone innocenti non è aiutato a rielaborare la propria colpa pagando il prezzo della verità e dove il pubblico ministero cerca solo di dimostrare la colpevolezza della persona che ha davanti, quasi dimentico della sua storia personale e, sovente, cieco anche di fronte ad elementi emersi a favore dell’indagato o dell’imputato?

Se da una parte il processo penale può rivelarsi persino una pena aggiuntiva per l’imputato, dall’altra parte la persona danneggiata dal reato ne è trascurata quantomeno per tutta la fase delle indagini e, soprattutto, fra le tre Parti del processo (imputato, pubblico ministero e parte civile) si instaura soltanto un contraddittorio per arrivare a una sentenza – spesso notevolmente tardiva – di accertamento e di eventuale condanna più che un dialogo per giungere a una verità condivisa e a una riconciliazione che sani, nel limite del possibile, ogni ferita.

Esiste, però, un’alternativa possibile e praticabile: la via della *giustizia riparativa*, definita dall’ONU come “*qualsiasi procedimento in cui la vittima e il reo e, se opportuno, altri individui o membri di una comunità lesi da un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni rilevanti sorte dal reato, generalmente con l’aiuto di un facilitatore.*” (Risoluzione n. 12/2002).

Analoga definizione è data da atti del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea.

Sarà questa via, volta a una ricerca di una *verità* e una *riconciliazione* condivise, ad essere oggetto di esplorazione delle prossime finestre di questa rubrica.